



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 71 DEL 17/02/2026

Numero di Servizio 54 / 2026

OGGETTO: OGGETTO S.P. 92 TRATTO CHE SI DIPARTE DA PIANO BOTTARA ALL'ALTEZZA DEL BIVIO MONTE RINAZI IN PROSSIMITÀ DEL RISTORANTE LA QUERCIA SINO ALL'INTERSEZIONE CON LA S.P SALTO DEL CANE.
TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO TEMPORANEA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S);
Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
Il D.Lgs. 1/2018 – Codice della Protezione Civile, artt. 7, 24 e 25;
gli artt. 6, 7, 14, 37 e 141 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione);
L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

In data 22/01/2026 è stata emessa da questo Dipartimento Tecnico l'ordinanza n. 14 del 22/01/2026 a seguito dell'emergenza neve in atto sull'Etna, vista l'impercorribilità attuale della S.P. 92 per il tratto che si diparte da piano Bottara sino all'intersezione con la S.P. Salto del Cane a causa delle avverse e impreviste condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti raffiche di vento

e nevicate che impediscono la visibilità e pregiudicano la sicurezza e la transitabilità del tratto stradale, si ritiene necessario inibire temporaneamente la circolazione nel suddetto tratto stradale al fine di tutelare la sicurezza pubblica.

CONSIDERATO

- che le avverse condizioni meteorologiche previste/in atto (neve e ghiaccio) compromettono la sicurezza e la transitabilità del tratto della S.P. 92 sopra esposto;
- che si rende necessario ad adottare provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione;

RITENUTO

- opportuno disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare e imporre specifiche prescrizioni;

AVVERTE

- Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
- Che la presente ordinanza ha efficacia immediata e fino a cessate esigenze.
- L'accesso alle strade su indicate sarà interdetto a tutti i veicoli.

VISTI:

gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

per i motivi esposti: ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la modifica della circolazione stradale, di pubblica incolumità, in considerazione del rischio connesso all'attuale emergenza per delle avverse e impreviste condizioni meteorologiche, caratterizzate da forti raffiche di vento e nevicate che impediscono la visibilità e pregiudicano la sicurezza e la transitabilità del tratto stradale; **con decorrenza immediata e sino alla cessazione dello stato d'emergenza:**

divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto di strada della S.P. 92 che si diparte da Piano Bottara all'altezza del bivio monte Rinazi in prossimità del ristorante la Quercia sino all'intersezione con la S.P Salto del Cane.

l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della

segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

il presente provvedimento potrà essere modificato o revocato in relazione all'evolversi delle condizioni di rischio.

La chiusura della strada sarà eseguita con la segnaletica necessaria come prevista nel Codice della Strada e sarà predisposta a cura dell'Azienda Speciale SCMC.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, Pedara e Linguaglossa ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Titolare della E.Q. n. 9
CINZIA MARIA CRISTIANA BISICCHIA / ArubaPEC
S.p.A.